



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

IL NUOVO ASSETTO DEI CONTROLLI NELLE S.P.A. E NELLE S.R.L. ALLA LUCE DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI

NOTA INTERPRETATIVA

APRILE 2012



IL NUOVO ASSETTO DEI CONTROLLI NELLE S.P.A. E NELLE S.R.L. ALLA LUCE DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI

Sommario: 1. Premessa. - 2. Nuovo assetto dei controlli nelle S.p.a. - 3. Nuovo assetto dei controlli nelle S.r.l. - 4. Effetti dell'irregolare composizione dell'organo di controllo. - 5. La disciplina applicabile al sindaco unico. - 6. Ammissibilità della nomina di società di revisione.

1. Premessa

Il c.d. Decreto Semplificazioni¹ si inserisce in un articolato *iter* legislativo che, pur nella perdurante mancanza di un adeguato coordinamento con le altre disposizioni dell'ordinamento societario, ha introdotto la figura del c.d. sindaco unico.

Nell'ultima versione dell'assetto dei controlli la possibilità di nominare un organo di controllo monocratico, inizialmente introdotta sia nelle S.p.a. sia nelle S.r.l.², è stata confermata esclusivamente in quest'ultimo tipo societario, peraltro prevenendone rilevanti modifiche.

Con la presente nota interpretativa, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili esamina tali ulteriori trasformazioni degli assetti dei controlli di società di capitali, al fine di fornire un primo contributo interpretativo in merito alla corretta configurazione degli organi di controllo, nonché all'attribuzione delle relative funzioni.

¹ Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante *Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35, ed entrato in vigore il 10 febbraio 2012.

² Il primo intervento modificativo è stato introdotto mediante la Legge 12 novembre 2011, n. 183, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)*, entrata in vigore il 1° gennaio 2012. Sul tema si veda la lettera del CNDCEC al Presidente della Repubblica, nonché CNDCEC, *La disciplina del collegio sindacale e del sindaco unico nelle s.p.a. e nelle s.r.l. alla luce della legge di stabilità*, Nota interpretativa, Novembre 2011, reperibile sul sito www.commercialisti.it. Cfr. tabelle allegate alla presente Nota interpretativa.



2. Nuovo assetto dei controlli nelle S.p.a.

Una delle più rilevanti novità del Decreto Semplificazioni, come modificato in sede di conversione in legge, è rappresentata dall'abrogazione dell'art. 2397, co. 3, c.c. che consentiva la nomina del sindaco unico anche nelle S.p.a.³

Il legislatore ha, dunque, ripristinato la previgente disciplina dell'assetto dei controlli delle S.p.a., confermando la necessaria composizione pluripersonale (tre o cinque membri effettivi e due supplenti) dell'organo di controllo interno.

Venuta, dunque, meno la possibilità di nominare l'organo di controllo monocratico, non si presenterà più alcuna incertezza in ordine ai collegi sindacali "in scadenza" nelle prossime assemblee di approvazione dei bilanci. In tale occasione, i soci delle S.p.a. – come nel passato – dovranno provvedere esclusivamente alla nomina dei componenti del collegio sindacale, rinnovando l'incarico ai sindaci uscenti oppure sostituendoli in tutto o in parte.

3. Nuovo assetto dei controlli nelle S.r.l.

Il Decreto Semplificazioni ha nuovamente trasformato l'assetto dei controlli nelle S.r.l., già oggetto di un precedente intervento modificativo ad opera della Legge di Stabilità.⁴

La norma di riferimento rimane dunque l'art. 2477 c.c., così come novellata dal Decreto Semplificazioni, con il quale il legislatore ha ulteriormente ampliato l'autonomia organizzativa dei soci di S.r.l., i quali potranno scegliere fra diverse forme di controllo.

Per quanto riguarda il sistema di controllo facoltativo, l'art. 2477, co. 1, c.c. dispone che l'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o un revisore.

³ L'art. 14, co. 14, della Legge di stabilità aveva introdotto un nuovo terzo comma nell'art. 2397 c.c., ai sensi del quale, per le S.p.a. aventi ricavi o patrimonio netto inferiori a 1 milione di euro, lo statuto avrebbe potuto prevedere un organo di controllo composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito Registro. L'art. 35, co. 1, del Decreto Semplificazioni, prima della conversione in legge, aveva disposto la sostituzione del precedente terzo comma con il seguente testo: «Se lo statuto non dispone diversamente e se ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis, le funzioni del collegio sindacale sono esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'assemblea provvede alla nomina del collegio sindacale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dal quale risulta che sono venute meno le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata. Scaduto il termine, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.». Cfr. tabella in tema di controlli nelle S.p.a. allegata alla presente Nota interpretativa.

⁴ Art. 14, co. 13, della Legge di stabilità. Cfr. tabella in tema di controlli nelle S.r.l. allegata alla presente Nota interpretativa.



La novella precisa, altresì, che qualora lo statuto non disponga diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

Per quanto riguarda il sistema di controllo obbligatorio, pur rimanendo inalterati i presupposti che rendono necessaria la nomina di un "controllore", il nuovo art. 2477 c.c. dispone che le S.r.l. potranno scegliere dotarsi di un organo di controllo interno, vale a dire del sindaco unico ovvero del collegio sindacale, oppure alternativamente di un revisore.

Nel dettaglio, il novellato art. 2477, co. 2 e 3 c.c., dispone che l'organo di controllo o il revisore dovrà essere obbligatoriamente nominato quando la S.r.l.:

- è dotata di un capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni, ovvero quando il capitale sociale è pari o superiore a 120.000 euro;
- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- ha superato, per due esercizi consecutivi, almeno due dei limiti previsti dall'art. 2435-bis, co. 1, c.c. per la redazione del bilancio in forma abbreviata (cioè il limite di euro 4.400.000 per l'attivo dello stato patrimoniale, di euro 8.800.000 per i ricavi delle vendite e delle prestazioni e di 50 dipendenti occupati in media durante l'esercizio).

Parallelamente, il riferimento all'organo di controllo e al revisore è stato introdotto, in luogo del collegio sindacale, anche nelle disposizioni che disciplinano:

- la cessazione dell'obbligo di nomina del "controllore" per mancato superamento, per due esercizi consecutivi, dei limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata (art. 2477, co. 4, c.c.);
- il procedimento di nomina del "controllore" al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, ivi compresa la nomina da parte del tribunale (art. 2477, co. 6, c.c.).

La norma ha cura di precisare, infine, che nel caso di nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, trovano applicazione le disposizioni in tema di società per azioni (art. 2477, co. 5, c.c.).

Ai fini dell'analisi del nuovo quadro normativo, occorre innanzitutto precisare che con l'espressione "organo di controllo" il legislatore ha inteso riferirsi alla possibilità di adottare:

- un assetto dei controlli interni monocratico: il sindaco;
oppure, laddove previsto dallo statuto,
- un assetto dei controlli interni pluripersonale: il collegio sindacale.

La norma attualmente in vigore consente, dunque, di introdurre assetti dei controlli societari assai diversificati, non solo nella forma ma anche nella sostanza.



I soci di S.r.l., sia nel caso di nomina facoltativa sia nel caso di nomina obbligatoria, avranno infatti la possibilità di scegliere fra:

- il sindaco;
- il collegio sindacale;
- il revisore (più correttamente, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale).

La scelta del soggetto al quale affidare il controllo determina, evidentemente, anche la possibilità da parte dei soci di scegliere il sistema dei controlli cui assoggettare la società:

- vigilanza concomitante alla gestione *ex art.* 2403 c.c. e funzione di revisione legale *ex art.* 14 del D.Lgs. n. 39/2010 cumulativamente affidate al sindaco o al collegio sindacale;
- esclusiva funzione di revisione *ex art.* 14 del D.Lgs. n. 39/2010 affidata al revisore legale o alla società di revisione legale.

Giova rammentare che l'organo di controllo interno (sindaco o collegio sindacale) è dotato di rilevanti poteri strumentali allo svolgimento di dette funzioni, nonché di poteri-doveri di intervento per la rimozione delle irregolarità eventualmente riscontrate.

Mentre in capo all'organo di controllo interno potranno dunque cumularsi la funzione di vigilanza e quella di revisione legale, al contrario, il revisore legale o la società di revisione potrà esercitare esclusivamente l'attività di revisione volta a verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, nonché a esprimere il proprio giudizio sul bilancio di esercizio.

Quanto ai requisiti professionali, occorre precisare che nei confronti dell'organo di controllo, tanto nella sua declinazione monocratica che pluripersonale, trovano applicazione le disposizioni sul collegio sindacale previste per le S.p.a.

Ne consegue che nel caso in cui l'organo di controllo (sindaco o collegio sindacale) svolga anche la funzione di revisione legale dei conti, tale organo dovrà essere necessariamente composto da soggetti che, oltre ad essere dotati dei medesimi requisiti professionali previsti dall'art. 2397, co. 2, c.c. per i sindaci di S.p.a., dovranno essere scelti fra i revisori legali dei conti (persone fisiche) iscritti nell'apposito registro, in applicazione di quanto previsto dall'art. 2409-*bis* c.c.

Ne consegue altresì che deve escludersi la possibilità che la società di revisione legale svolga, oltre alla funzione di revisione legale dei conti, anche la funzione di vigilanza sulla gestione *ex art.* 2403 c.c.

Adeguamento degli statuti esistenti

In sede di adeguamento degli statuti alle norme attualmente in vigore, salvo il caso in cui vi sia un semplice rinvio alla disciplina legale, si ritiene che, con riferimento ai casi di



nomina obbligatoria di cui al secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c., lo statuto potrà prevedere:

- un sistema “opzionale” per la scelta dell'organo di controllo interno, rimettendo all'assemblea dei soci, in sede di conferimento dell'incarico, la scelta di nominare di volta in volta l'organo di controllo interno, nell'assetto monocratico o pluripersonale ovvero il revisore (persona fisica o società di revisione legale);
- un sistema “vincolante” che imponga l'adozione del sindaco unico o del collegio sindacale oppure del revisore. Qualora le disposizioni statutarie impongano la nomina di un organo di controllo interno, ma i soci preferiscano esternalizzare la funzione di revisione, lo statuto potrà, altresì, prevedere che tale funzione sia attribuita al revisore legale o alla società di revisione.

Effetti del nuovo assetto dei controlli sui collegi sindacali in carica

Quanto all'efficacia del nuovo assetto dei controlli, il legislatore, accogliendo l'interpretazione proposta dal Consiglio Nazionale, ha avuto cura di precisare che nelle S.r.l. i collegi sindacali in carica alla data del 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla loro naturale scadenza (vale a dire fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica).⁵

Effetti del nuovo assetto dei controlli sui collegi sindacali in scadenza

La novella dell'art 2477 c.c. solleva inoltre la questione relativa alla possibilità di modificare, in senso monocratico, la struttura dei collegi sindacali in scadenza nelle prossime assemblee per l'approvazione dei bilanci (e analogamente in caso di cessazione di tutti i sindaci per contestuale rinuncia all'incarico).

Occorre preliminarmente rammentare che il nuovo testo dell'art. 2477 c.c. prevede che l'organo di controllo interno è costituito da un solo membro effettivo “*se lo statuto non dispone diversamente*”.

Al fine di individuare il corretto assetto dei controlli, occorrerà analizzare caso per caso quanto disposto dagli attuali statuti sociali.

In proposito, si possono dunque distinguere i casi in cui gli statuti esistenti:

1. in applicazione della disciplina previgente, prevedano la nomina del collegio sindacale, ossia dell'organo di controllo interno pluripersonale;
2. nulla prevedano in materia di assetti dei controlli ovvero contengano un generico rinvio alla disciplina legale.

⁵ Art. 14, co. 13-bis, Legge 12 novembre 2011, n. 183, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)*.



Nel primo caso, si deve ritenere che la possibilità di nominare il sindaco unico (ovvero esclusivamente il revisore legale) non sia immediatamente applicabile. A fronte dell'attuale regime statutario, si renderà infatti necessaria una preventiva modificazione dello statuto. In altre parole, ai fini della legittima introduzione della figura del sindaco unico (o del solo revisore legale), i soci dovranno decidere di mutare pattiziamente la struttura dei controlli, adeguandola al regime legale introdotto dalla nuova formulazione dell'art. 2477 c.c.

Non appare pertanto condivisibile la prassi – pur riscontrata nelle prime applicazioni della novella – di consentire l'iscrizione nel registro delle imprese della nomina del sindaco unico, anche quando gli statuti sociali continuano a prevedere e disciplinare la nomina del collegio sindacale. In tali ipotesi, la nomina del sindaco unico si pone in contrasto con quanto disposto dall'art. 2477 c.c. che, come già illustrato, consente la nomina dell'organo di controllo monocratico solo se non diversamente disposto dallo statuto.

Viceversa, nel caso in cui lo statuto non contenga specifiche previsioni in materia di controlli o si limiti a rinviare alle norme di legge, la nuova disciplina è da intendersi integrativa degli esistenti regimi statutari e dunque immediatamente applicabile, senza necessità di alcuna modifica statutaria (fermo restando che i collegi sindacali esistenti rimangono in carica fino alla loro naturale scadenza).

4. Effetti dell'irregolare composizione dell'organo di controllo

Sotto il profilo operativo, si pone il problema delle conseguenze derivanti dalla scelta di nominare un sindaco unico in luogo di un collegio sindacale e, in particolare, degli effetti che potrebbero derivarne nei confronti della società.

A tal proposito si rammenta che secondo l'uniforme orientamento della giurisprudenza⁶, nel funzionamento e nella costituzione del collegio sindacale è insito un meccanismo di reciproca integrazione che non si riduce alla semplice espressione di voto, ma si realizza invece in forme di integrazione di competenze professionali diverse, che rendono l'attività di ciascun componente complementare a quella degli altri.

Per queste ragioni, in caso di "non ortodossa" composizione dell'organo di controllo, quest'ultimo non può dirsi regolarmente costituito: ne deriva che tutti gli atti decisi o eseguiti di sua competenza e quelli nei quali risulta essenziale l'apporto soggettivo e/o oggettivo dello stesso devono considerarsi illegittimi.

Nel caso di nomina di sindaco unico in luogo del collegio sindacale, laddove tale organo di controllo interno sia previsto dal regime statutario attualmente vigente, saranno quindi illegittime le deliberazioni dell'organo di controllo interno e tutti i documenti, relazioni e pareri da quest'ultimo prodotti. In particolare, sarà illegittima la delibera di approvazione

⁶ Cass., 9 maggio 2008, n. 11554.



del bilancio perché la relazione del sindaco unico costituisce un elemento indefettibile del procedimento. Per le stesse ragioni, a titolo meramente esemplificativo, saranno illegittime la deliberazione del compenso spettante all'amministratore, se commisurato agli utili risultanti dal bilancio, nonché il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti; ed ancora, la deliberazione di determinazione dei compensi agli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, co. 3, c.c.

Verrebbe in definitiva a cadere una delle componenti fondamentali dell'assetto organizzativo delle società di capitali, le quali si ritroverebbero prive di un organo sociale correttamente formato e in particolare di quello deputato alla funzione di controllo; in tal caso potrebbe configurarsi l'impossibilità di legittimo funzionamento della struttura di *governance*.

5. La disciplina applicabile al sindaco unico

Alla luce dell'attuale formulazione dell'art. 2477 c.c. sembra doversi ritenere che il "sindaco unico" costituisca il modello di *default* dell'organo di controllo interno, ferma restando la possibilità per lo statuto di imporre, anche in tali casi, la nomina di un organo di controllo pluripersonale.

Quanto alla disciplina applicabile, in virtù del richiamo alle norme delle S.p.a., al sindaco unico delle S.r.l. si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio sindacale (artt. 2397-2409 c.c.), nonché le Norme di comportamento del collegio sindacale elaborate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Al sindaco competono, dunque, i medesimi doveri, poteri e responsabilità attualmente attribuiti al collegio sindacale.

Quanto ai requisiti professionali del sindaco unico, pur nel silenzio della legge, si ritiene che nel caso di nomina obbligatoria, dovendo svolgere anche la funzione di revisione legale dei conti, il sindaco, oltre ovviamente ad essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 2397 c.c., dovrà essere necessariamente scelto fra i revisori legali dei conti (persone fisiche), in analogia con quanto previsto dall'art. 2409-*bis* c.c. in tema di S.p.a.

Occorre, infine, osservare che il legislatore non ha previsto la nomina di alcun supplente del sindaco unico.

Se ne potrebbe dedurre che la nomina del supplente non debba essere obbligatoriamente prevista dallo statuto, né deliberata in sede di nomina del sindaco unico. Si può, tuttavia, evidenziare che la nomina di un sindaco supplente consentirebbe, ai sensi dell'art. 2401 c.c., la sostituzione automatica dell'unico sindaco che dovesse venir meno nel corso dell'incarico, garantendo in tal modo la continuità di svolgimento delle funzioni di controllo.



6. Ammissibilità della nomina di società di revisione

Si osserva, infine, che l'art. 2477 c.c. si riferisce alla possibilità di nominare un «*revisore*». A tal proposito, si pone la questione se l'attuale assetto dei controlli della S.r.l. contempli anche la possibilità di designare una società di revisione legale, in luogo di una persona fisica.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 39/2010, il legislatore ha provveduto a distinguere il «*revisore legale*», persona fisica, dalla «*società di revisione*» (definiti rispettivamente nelle lett. n) e q) dell'art. 1 del D.Lgs. n. 39/2010 e distintamente indicati nell'art. 2409-*bis* c.c.).

Dalla scelta della generica espressione di «*revisore*» adottata nell'art. 2477 c.c. si può dedurre che il legislatore abbia voluto riferirsi indifferentemente alla possibilità di affidare la revisione legale dei conti sia alle persone fisiche sia alle persone giuridiche iscritte nell'apposito registro. Sul punto sarebbe comunque auspicabile un intervento correttivo volto ad armonizzare, quantomeno sul piano lessicale, l'art. 2477 c.c. con quanto disposto dal D.Lgs. n. 39/2010 in tema di revisione legale dei conti.

Come già illustrato, la società di revisione legale potrà esercitare esclusivamente la funzione di revisione legale dei conti e non anche la funzione di vigilanza *ex art.* 2403 c.c.



SISTEMA DEI CONTROLLI NELLE S.P.A.			
TESTO ATTUALMENTE IN VIGORE Decreto Semplificazione” D.L. n. 5/2012 convertito in legge. con modifiche, L. n. 35/2012	“Decreto Semplificazione” D.L. n. 5/2012	“Legge di stabilità 2012” Legge n. 183/2011	TESTO ORIGINALE
<p>ART. 2397. Composizione del collegio.</p> <p>1.Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.</p> <p>2.Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.</p>	<p>ART. 2397. Composizione del collegio.</p> <p>1.Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.</p> <p>2.Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.</p> <p>3.Se lo statuto non dispone diversamente e se ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis, le funzioni del collegio sindacale sono esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'assemblea provvede alla nomina del collegio sindacale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dal quale risulta che sono venute meno le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata. Scaduto il termine, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.</p>	<p>ART. 2397. Composizione del collegio.</p> <p>1.Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.</p> <p>2.Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.</p> <p>3.Per le società aventi ricavi o patrimonio netto inferiori a 1 milione di euro lo statuto può prevedere che l'organo di controllo sia composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.</p>	<p>ART. 2397. Composizione del collegio.</p> <p>1.Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.</p> <p>2.Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.</p>



SISTEMA DI CONTROLLO NELLE S.R.L.		
TESTO ATTUALMENTE IN VIGORE Decreto Semplificazione" D.L. n. 5/2012 convertito in legge. con modifiche, L. n. 35/2012	"Legge di Stabilità 2012" Legge n. 183/2011	TESTO ORIGINALE
<p>2477 c.c. – Sindaco e revisione legale dei conti</p> <p>1.L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.</p> <p>3. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.</p> <p>3. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è altresì obbligatoria se la società:</p> <ul style="list-style-type: none">a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-<i>bis</i>. <p>4. L'obbligo di nomina del dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.</p> <p>5.Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.</p> <p>6. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.</p>	<p>Art. 2477 c.c. – Sindaco e revisione legale dei conti.</p> <p>1.L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un sindaco o di un revisore.</p> <p>2.La nomina del sindaco è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.</p> <p>3. La nomina del sindaco è altresì obbligatoria se la società:</p> <ul style="list-style-type: none">a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-<i>bis</i>. <p>4.L'obbligo di nomina del sindaco di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.</p> <p>5.Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco.</p> <p>6. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.</p>	<p>Art. 2477 c.c. – Collegio Sindacale e revisione legale dei conti.</p> <p>1. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore.</p> <p>2. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.</p> <p>3. La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società:</p> <ul style="list-style-type: none">a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-<i>bis</i>. <p>4.L'obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera c) cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.</p> <p>5.Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale.</p> <p>6. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.</p>